

Regolamento di competenza di ufficio - Conflitto - Cass. n. 5713/2013

Declinatoria di competenza da parte del giudice - Riassunzione davanti ad altro giudice - Nuova declinatoria di competenza - Regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. da parte del giudice - Mancata richiesta - Denunzia del conflitto negativo di competenza - Facoltà della parte - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5713 del 07/03/2013

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5713 del 07/03/2013

Quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunciando il verificatosi conflitto negativo di competenza.

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

5713

2013